



ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: Per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessaria una vita associativa dimostrabile

Una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa rigetta il ricorso di un'associazione sportiva dilettantistica accusata dall'Agenzia delle Entrate di effettuare attività commerciale.

Vi proponiamo, di seguito, l'articolo di Enzo Sollini, "Stop al bonus senza vita associativa", pubblicato su www.ilsole24ore.com il 5 settembre 2011.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: Per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessaria una vita associativa dimostrabile

Una sentenza rigetta il ricorso effettuato da un'associazione sportiva accusata dall'Agenzia delle Entrate di effettuare attività commerciale e di non aver portato a termine alcuna assemblea dalla sua fondazione

Come è noto le associazioni sportive dilettantistiche normalmente beneficiano di agevolazioni fiscali che permettono di svolgere le loro attività senza per questo dover versare al fisco quello che sarebbe dovuto se si trattasse di attività commerciali.

La recente sentenza n. **8/1/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa**, con cui è stato rigettato il ricorso di una un'associazione sportiva ippica contro l'avviso di accertamento notificatole dall'Agenzia delle entrate ripropone il tema che per poter godere delle agevolazioni fiscali è necessario che ci sia una vita associativa effettiva e provata e che le attività siano di interesse soprattutto per i soci.

Vi proponiamo, di seguito, l'articolo di Enzo Sollini, "Stop al bonus senza vita associativa", pubblicato su www.ilsole24ore.com il 5 settembre 2011.

Enzo Sollini

Per beneficiare delle agevolazioni tributarie riservate alle società sportive dilettantistiche non è sufficiente la mera appartenenza alla categoria né la conformità dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica. Questa è la conclusione della commissione tributaria provinciale di Pisa con la sentenza n. 8/1/0211 che ha rigettato il ricorso proposto da un'associazione ippica contro l'avviso di accertamento notificato dall'agenzia delle Entrate.

L'ufficio nel corso di un controllo a carico di un'associazione sportiva dilettantistica ippica rilevava la mancanza di una vita associativa e che, dalla sua costituzione, la stessa non aveva svolto alcuna assemblea. Inoltre l'ammissione dei soci avveniva con decisioni discrezionali dei soci fondatori e l'attività sociale (escluse quelle strettamente ippiche) veniva pubblicizzata con la presentazione di listini prezzi (cene, rinfreschi) senza alcun riferimento al mero rimborso del costo. Infine l'organizzazione dei campi estivi era rivolta a soci e non (salvo il tesseramento alla federazione al momento della fruizione) e la pensione dei cavalli era effettuata sia per i soci che per soggetti che non rivestivano tale qualifica, dietro pagamento di un corrispettivo.

Sulla base dei tali elementi l'agenzia delle Entrate ha ritenuto di natura commerciale l'attività esercitata dall'associazione e, conseguentemente, non spettanti le agevolazioni di legge notificando alla stessa un avviso di accertamento per Iva e Irap. Mentre i soci fondatori (che di fatto gestivano l'attività) sono stati raggiunti da un accertamento ai fini Irpef per la quota di reddito d'impresa a loro attribuito per trasparenza. Sia l'associazione che i soci fondatori hanno presentato ricorso contro gli specifici atti impositivi. Ma i giudici tributari li hanno rigettati alla luce del fatto che la documentazione contabile è stata tenuta in modo caotico e non è stata prodotta una valida prova dalla quale si possa evincere che è stata svolta un'effettiva vita associativa. Anche sulla scorta della precedente giurisprudenza la Ctp ricorda inoltre come in caso di disconoscimento da parte dell'ufficio delle agevolazioni di legge previste per le associazioni sportive dilettantistiche spetta al contribuente provare la sussistenza dei requisiti (Cassazione n. 11456/2010).